

**Parte prima - N. 62**

**Anno 49**

**21 dicembre 2018**

**N. 406**

*Sommario*

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N.23

**Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla Legge Regionale 24 maggio 2013, n. 4**.....1

**ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO**

**Oggetto n. 7680 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari** .....3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N.23

**REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013, N. 4**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

*Oggetto*

1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge la Regione Emilia-Romagna reca disposizioni di riordino in materia di distribuzione commerciale, nell'ambito delle competenze regionali e comunali in materia di commercio.

**Art. 2**

*Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 12 del 1999*

1. La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituita dalla seguente: "c bis) mercatini degli hobbisti: i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non professionali del commercio, non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;".

2. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, è inserita la seguente:

"c ter) mercatini storici con hobbisti: i mercatini degli hobbisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi 5 anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. La Giunta regionale approva

le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti. L'elenco di tali manifestazioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I mercatini storici con hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;”.

### Art. 3

#### *Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, è così sostituito:

“1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) e lettera c ter)”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo”.

4. Al comma 6 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la parola “dieci” è sostituita da “trenta”.

5. Al comma 7 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.”.

6. Al comma 8 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, dopo le parole “I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti” sono inserite le seguenti: “e i mercatini storici con hobbisti”.

7. Al comma 8 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I Comuni trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza”.

8. Al comma 10 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la cifra “100,00” è sostituita con “250,00”.

9. Al comma 12, lettera c), dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la cifra “100,00” è sostituita con “250,00”.

### Art. 4

#### *Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2013*

1. L'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 (Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”) è abrogato.

### Art. 5

#### *Clausola valutativa*

1. Decorsi due anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999, l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114) svolge un'analisi dell'incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio su aree pubbliche.

2. L'Assemblea legislativa esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6, comma 1, lettere c bis) e c ter), e 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 e ne valuta i risultati ottenuti sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi e delle valutazioni svolte dall'Osservatorio ai sensi del comma 1, decorsi tre anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge n. 12 del 1999, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

- a) diffusione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti nella regione Emilia-Romagna;
- b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
- c) risultanze dell'attività di vigilanza esperite svolta dai Comuni.
- d) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.

#### Art. 6

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

- a) approva le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999;
- b) aggiorna le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti, già stabilite ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 bis, commi 3 e 5, della legge regionale n. 12 del 1999, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente legge. A tale data, i tesserini identificativi

degli hobbisti precedentemente rilasciati cessano di essere efficaci.

3. Ai fini del conteggio del numero di tesserini identificativi degli hobbisti rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all'articolo 7 bis, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente legge, non sono tenuti in considerazione i tesserini rilasciati prima del termine di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera a), i Comuni nei quali si svolgono mercatini storici degli hobbisti provvedono ad adeguarne la relativa disciplina alla presente legge. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione la disciplina generale stabilita dagli atti regionali.

5. Qualora nell'ambito del processo di dematerializzazione si pervenga alla definizione di uno specifico applicativo, le comunicazioni di cui al comma 8 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 sono effettuate dai comuni attraverso l'uso dello stesso, secondo le modalità definite dalla Regione con delibera della Giunta regionale.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 21 dicembre 2018      STEFANO BONACCINI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1636 del 11 ottobre 2018; oggetto assembleare n. 7300 (X legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 245 in data 12 ottobre 2018;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche" in sede referente;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2018 del 12 dicembre 2018, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione consigliera Francesca Marchetti e del consigliere di minoranza Gabriele Delmonte, nominati dalla Commissione in data 31 ottobre 2018;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2018, alle ore 18:16, atto n. 102/2018.

### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 7680 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'odierna modifica alla legge regionale 12/1999 si propone di porre fine ad un periodo di incertezza nella gestione dei mercatini degli hobbisti, caratterizzato dal sovrapporsi di normative settoriali talora interpretate in un senso distortivo della concorrenza.

Il nuovo dettato normativo, nel ricondurre in maniera esplicita la figura dell'hobbista a quella di operatore commerciale, seppure non professionale, si propone in particolare di superare l'erronea commistione fra questa specifica attività di vendita e l'esercizio connesso al riuso, la cui regolamentazione è rintracciabile all'interno del corpus normativo statale in materia di ambiente. A ciò contribuirà anche l'impegno assunto dalla Giunta regionale di procedere all'immediata sospensione dell'efficacia della DGR 151/2014, spesso soggetta, negli anni scorsi, ad una scorretta applicazione.

#### Evidenziato che

il testo votato oggi è il frutto di un lungo percorso di ascolto e della mediazione fra esigenze opposte ed egualmente lecite: da un alto la necessità - manifestata soprattutto dai piccoli comuni - di creare occasioni di rivitalizzazione dei centri storici attraverso la realizzazione di eventi incentrati sulla presenza di mercatini degli hobbisti e, dall'altro, l'esigenza espressa dai commercianti professionisti che tali occasioni non sfocino in fenomeni di concorrenza sleale. Va detto, a tale proposito, che sarebbe auspicabile che gli introiti provenienti dal rilascio dei tesserini e dall'attività di vigilanza fossero reinvestiti dai Comuni alla rivitalizzazione degli stessi centri storici.

La migliore esplicitazione di regole e vincoli, l'aumento delle partecipazioni consentite e, contestualmente, la maggiore incisività richiesta ai controlli, rappresentano un importante punto di caduta i cui effetti saranno quantificabili fra due anni tramite l'attività di monitoraggio che la norma pone in capo all'Osservatorio regionale del commercio, e con periodicità triennale all'Assemblea legislativa attraverso specifica previsione di una clausola valutativa. Tuttavia è chiaro fin da ora che restano ancora aperte alcune questioni centrali che dovranno trovare soluzione.

#### Rilevato che

pur disapplicando la DGR 151/2014, a livello statale non si è mai concluso in Conferenza Unificata l'Accordo - richiesto dal DL 208/2008 - tra Ministero dell'Ambiente, regioni, province e comuni, con cui regolamentare la tipologia del riuso.

Anche la disciplina dei cd. "creativi", cioè di chi "vende o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo", esclusa dalle regole del commercio dalla legge statale, non trova nella medesima una sia pur minima regolamentazione, sicché ad oggi ogni misura è affidata ai Regolamenti dei singoli Comuni e non è difficile che si possa creare confusione fra questa fattispecie e quella degli operatori commerciali non professionali.

A livello regionale, va poi sottolineato il permanere di alcuni aspetti critici il cui superamento potrà portare grande beneficio alla trasparenza del settore. Ci si riferisce in primo luogo alle modalità ed alla puntualità dei controlli: in prospettiva, la semplificazione e la digitalizzazione

delle procedure -attualmente non ancora proponibili per i costi economici, gestionali ed organizzativi implicanti - potrà portare ad un più puntuale ed efficace monitoraggio della correttezza dei comportamenti.

Sempre su questo tema, occorre pensare ad attività formative specifiche per la Polizia locale - oggi gravata da una pluralità di compiti variegati - ed a modalità che consentano di trasmettere le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento delle imposte dirette e indirette all'Agenzia delle Entrate, con la quale ANCI Emilia-Romagna ha già in attivo una Convenzione sul tema.

Infine, poiché i mercatini in oggetto sono spesso gestiti da soggetti esterni per conto dei Comuni, è opportuno che le modalità di affidamento garantiscano la massima trasparenza dello stesso e che gli affidatari si preoccupino di verificare la correttezza della gestione stessa.

#### Impegna la Giunta

a procedere all'immediata sospensione dell'efficacia della DGR 151/2014.

Ad evidenziare al Governo ed alle altre Regioni la necessità di giungere, in Conferenza unificata, all'Accordo per la regolamentazione delle attività legate al riuso.

A esaminare con ANCI la possibilità di definire Linee Guida per i Comuni al fine di uniformare la regolamentazione della vendita di opere dell'ingegno creativo sull'intero territorio regionale, ma anche per determinare omogeneamente le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione dei mercatini a soggetti esterni e di verifica del loro operato.

A ribadire ai Comuni l'utilità di destinare alla rivitalizzazione dei centri storici gli introiti provenienti dal rilascio dei tesserini e dall'attività di vigilanza, nonché di trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento delle imposte dirette e indirette, fine per il quale è già vigente una Convenzione fra ANCI ER e l'Agenzia stessa.

A verificare l'opportunità di condividere con i comuni un percorso di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, nonché di strutturare congiuntamente iniziative formative rivolte al personale di Polizia locale.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2018*